

**Messaggio municipale 2681 – Regolamento sociale comunale
Rapporto di minoranza della Commissione della gestione**



Massagno, 3 ottobre 2025

Gentile presidente,
gentili colleghe e gentili colleghi,

La commissione della gestione si è riunita lo scorso 30 settembre, congiuntamente alla Commissione delle petizioni e alla presenza dell'on. Sindaca S. Rusconi, del capodicastero R. Brignoni e del responsabile dei servizi sociali comunali Igor Rossetti, al fine di esaminare e preavvisare il Messaggio municipale 2681 riguardante il nuovo regolamento sociale comunale.

Premessa

I sottoscritti commissari condividono lo spirito che regge il rapporto di maggioranza della Commissione della gestione e sono favorevoli, in linea di massima, all'introduzione del nuovo regolamento sociale. Essi non ritengono perciò di doversi dilungare oltremisura nella presentazione e nell'analisi del MM 2681.

Scopo dei sottoscritti firmatari è invece quello di sottoporre al lodevole Consiglio comunale alcune puntuali proposte di emendamento che, non essendo condivise dagli altri commissari, hanno necessitato l'elaborazione di un rapporto di minoranza.

Emendamenti proposti e commento

Messaggio municipale 2681	Proposta di emendamento
<p>Articolo 2 – Campo di applicazione</p> <p>¹ Le prestazioni comunali sono destinate a coprire bisogni puntuali e si compongono in particolare di contributi per le seguenti spese:</p> <p>a) arredamento essenziale; b) beni di prima necessità; c) prestazioni di cura, comprese le cure dentarie; d) attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico fino all'anno di compimento dei 18 anni; e) partecipazione di bambini e adolescenti, fino all'anno in cui compiono il 18esimo anno di età, a soggiorni, colonie e corsi estivi, società sportive e culturali; f) spese per servizi funerari e sepolture; g) eventi straordinari o altri bisogni.</p> <p>² (...)</p>	<p>Articolo 2 – Campo di applicazione</p> <p>¹ Le prestazioni comunali sono destinate a coprire bisogni puntuali e si compongono in particolare di contributi per le seguenti spese:</p> <p>a) abitazione primaria e deposito di garanzia per locazione dell'abitazione primaria a) b) arredamento essenziale; b) c) beni di prima necessità; c) d) prestazioni di cura, comprese le cure dentarie; d) e) attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico fino all'anno di compimento dei 18 anni; e) f) partecipazione di bambini e adolescenti, fino all'anno in cui compiono il 18esimo anno di età, a soggiorni, colonie e corsi estivi, società sportive e culturali; f) g) spese per servizi funerari e sepolture; g) f) eventi straordinari o altri bisogni.</p> <p>² (...)</p>

La possibilità di coprire, con le prestazioni comunali, anche le spese legate all'abitazione primaria (affitti, conguagli o depositi di garanzia) era contemplata nel vecchio regolamento (vecchio art.5) ma viene inspiegabilmente rimossa nella nuova versione.

Inspiegabilmente in quanto lo stesso direttore dei servizi sociali comunali, Igor Rossetti, ha specificato nel corso della riunione commissionale che una parte importante dei contributi erogati è stato richiesto in relazione a bisogni di questo tipo.

Segnaliamo, a questo proposito, che anche altri regolamenti comunali – come quello di Lugano – offrono questa possibilità; altri invece, come quello di Mendrisio, non la contemplano ma in ragione del fatto che esiste già un apposito regolamento comunale degli alloggi che va a coprire questo genere di bisogni. Nel nostro caso, invece, il regolamento alloggi esiste ma ha un taglio molto diverso, in quanto lega il possibile sussidio a un certo numero di unità abitative.

In breve, crediamo che se lo scopo del presente regolamento debba essere quello di offrire una prestazione *temporanea e complementare* alle prestazioni cantonali (o di altri enti), in caso di *particolare e urgente bisogno*, allora bisognerebbe tenere aperta la possibilità di richiedere questa prestazione anche per le spese, spesso importanti e a volte impreviste (si pensi ai conguagli), legate all'abitazione primaria.

È vero, infine, che l'art.12 consentirebbe di coprire lo stesso eventuali spese in questo ambito, ma riteniamo che sia più corretto e trasparente non considerare questa tipologia di spesa alla stregua di una possibile eccezione (ciò che poi potrebbe dare adito a discrezionalità), e inserirla perciò nell'art.2.

Messaggio municipale 2681	Proposta di emendamento
<p>Articolo 6 Importi massimi</p> <p>¹Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento per le prestazioni di cui all'articolo 2 lett. a), b), c) e g) sono di CHF 3'000 per unità di riferimento di una persona e di CHF 4'000.00 per due persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di CHF 500.</p> <p>²Nel complesso dei contributi non vengono conteggiate le prestazioni di cui all'articolo 2 lett. d), e) ed f).</p>	<p>Articolo 6 Importi massimi</p> <p>¹Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento per le prestazioni di cui all'articolo 2 lett. a), b), c) e g) sono di CHF 4'000 per unità di riferimento di una persona e di CHF 6'000.00 per due persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di CHF 1000.</p> <p>²Nel complesso dei contributi non vengono conteggiate le prestazioni di cui all'articolo 2 lett. d), e) ed f).</p>

Non riteniamo condivisibile la riduzione degli importi massimi complessivi che possono essere erogati in un anno civile, e proponiamo di mantenere i valori soglia previsti dal vecchio regolamento.

Anche in questo caso, ci limitiamo a sottolineare nuovamente il senso del regolamento: aiutare, in maniera puntuale, le persone che si trovano in un momento di particolare bisogno e che non possono farvi fronte attraverso altri tipi di prestazioni (o quando le stesse non risultano sufficienti). In questo senso, aumentare l'importo massimo erogabile permetterebbe all'autorità competente di disporre di un margine di manovra maggiore, e di rispondere in maniera più efficace alle domande che possono giungere dalla cittadinanza. Si ricorda che si tratta di importi *massimi*: i servizi sociali entrano infatti nel merito delle singole richieste e ne esaminano la legittimità, mentre il municipio ha comunque l'ultima parola nel caso in cui la prestazione superi i 1000 franchi. In questo senso, pur offrendo alle autorità competenti un margine di manovra supplementare per rispondere a dei bisogni legittimi, si tratta di una misura che avrebbe un impatto tutto sommato limitato sulle finanze comunali.

Ringraziandovi per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti,

I commissari,

Tobia Bernardi (relatore)

Domenico Lungo